



COMUNE DI CHIETI

(VII Settore - Gestione e valorizzazione risorse ambientali e tecnologiche)

Decreto n° 4 - prot. n°17472.....

Chieti, lì 24/03/2014

Oggetto: Autorizzazione all'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, finalizzata all'intervento sostitutivo ex art. 250 del d.lgs 152/06 per l'esecuzione delle indagini ambientali necessarie per la determinazione dell'estensione di discariche incontrollate di rifiuti, per la caratterizzazione delle aree stesse e per il monitoraggio dello stato di qualità delle matrici terreni e acque di falda nelle zone agricole e industriali libere individuate nell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Chieti n. 542 del 29.10.2008.

Il Dirigente del VII Settore

Premesso che:

- l'ordinanza sindacale d'urgenza n° 542 del 29.10.2008 dispone, tra l'altro, che il dirigente del VII Settore, espletate tutte le procedure di legge, qualora non si attivino volontariamente i proprietari e/o gestori ai sensi dell'art. 245/2 del d.lgs 152/06, esegua un'indagine ambientale in tutte le aree agricole e industriali libere, comprese tra la zona industriale di Chieti Scalo e l'asta fluviale del Pescara, finalizzata al rinvenimento e caratterizzazione dei siti con presenza di eventuali discariche di rifiuti interrati e al monitoraggio delle acque sotterranee in conseguenza delle contaminazioni già accertate;
- che la stessa ordinanza, quale misura di prevenzione, a tutela della salute pubblica e stante il paventato rischio per la salute umana ha imposto ai proprietari, gestori e/o conduttori a qualsiasi titolo dei siti ubicati nelle zone indicate in epigrafe:
 - a. la temporanea chiusura di eventuali pozzi ivi esistenti e divieto assoluto di uso dell'acqua sotterranea, captata e/o raccolta in bacini a scopo potabile od irriguo;
 - b. divieto di coltivazione dei campi per uso agroalimentare nelle aree oggetto di rilevamento di rifiuti interrati e nelle aree contermini;
 - c. divieto di consumo alimentare dei vegetali spontanei e dei prodotti dei terreni agricoli ed orti presenti nella zona oggetto della presente ordinanza senza la previa acquisizione di certificazione da parte dell'AUSL- Servizio SIAN- sulla qualità dei prodotti raccolti;
 - d. divieto di asportazione e/o movimentazione di terreni, salvo i casi autorizzati di bonifica in corso e negli altri casi muniti dei titoli autorizzativi di legge che abbiano preventivamente espletato indagine di qualità ambientale dei siti;
 - e. divieto di pascolo degli animali destinati direttamente o con i loro prodotti all'alimentazione umana.

Tali divieti permangono fino alla data dell'avvenuta bonifica delle aree di discarica e dei siti industriali individuati e/o da individuare quali sorgenti di contaminazione e, comunque, fino a revoca dell'ordinanza. Per i siti in zona agricola in cui, a conclusione delle indagini ambientali in oggetto non saranno stati individuati rifiuti interrati e non sono contermini ai siti di discarica e, comunque non saranno accertati rischi sanitari, i divieti sopra indicati cesseranno parzialmente o totalmente a tale data mediante notifica d'idoneo provvedimento ai soggetti interessati.

I proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni ubicati nelle zone indicate nell'ordinanza devono consentire ai tecnici dell'Arta o all'uopo incaricati dal Comune o da altri enti pubblici di eseguire trincee esplorative, sondaggi geognostici e prospezioni geofisiche, campionamenti di terreno e d'acque di falda su aree pubbliche e private ai fini dell'individuazione di possibili discariche di rifiuti interrati;

- con la procedura avviata dalla Provincia di Chieti ai sensi dell'art. 244 del d.lgs 152/06 non sono stati individuati i responsabili della potenziale contaminazione e della realizzazione di tali discariche di rifiuti e i proprietari attuali delle aree, dichiaratisi non responsabili, si sono sottratti all'esecuzione delle indagini di caratterizzazione della loro proprietà. Il Comune è, quindi, obbligato ad eseguire l'intervento di



- caratterizzazione in via sostitutiva ai sensi dell'art. 250 del d.lgs 152/06, fatta salva rivalsa nei confronti dei responsabili, qualora nel frattempo individuati e solvibili, o il parziale recupero dai proprietari, nei limiti del valore dei suoli, secondo le disposizioni di cui al d.lgs n. 152/06;
- il VII Settore del Comune ha esperito le attività amministrative nel rispetto dell'ordinanza sindacale n. 542/08 e, sulla base delle prime indagini ambientali eseguite dal Settore Ambiente della Provincia di Chieti e dall'Arta di Chieti, ha provveduto alle rituali notifiche della stessa ordinanza e non essendo intervenuti volontariamente i proprietari ai sensi dell'art. 245, comma 2, del d.lgs 152/06, ha dato avvio alla procedura d'ufficio per l'esecuzione della completa caratterizzazione dei siti in cui sono stati individuati rifiuti interrati oltre che per il monitoraggio delle acque sotterranee nella zona delimitata dalla medesima ordinanza, risultate contaminate (relazioni Arta di Chieti di cui alle note prott. n. 5394 del 07.08.08, n. 5650 del 26.08.08 e n. 8802 del 30.12.2008);
 - con determinazione dirigenziale n. 220 del 10.02.2010, a seguito dell'espletamento di apposita gara aperta, è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti "S.A. S.n.c. di Tornatore S. & C. - Ing. G. Longo", con sede in Giarre (CT), l'incarico per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, oltre che per la direzione dei lavori, l'elaborazione del documento di analisi di rischio sanitario-ambientale ai sensi dell'art. 242 del d.lgs 152/06 e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del d.lgs n. 81/08;
 - l'intervento previsto nel suddetto progetto è stato ricompreso nel programma triennale oo.pp. 2011/2013 con del. C.C. n. 219 del 22.06.2011 per l'importo complessivo di € 334.348,95;
 - con determinazione dirigenziale n. 1913 dell'1.07.2011, previo esame in Conferenza dei Servizi, sono stati approvati gli atti progettuali esecutivi, depositati dai professionisti incaricati, dando atto che l'attuazione del Progetto non comporta espropriazione ed occupazione definitiva delle aree; che, ai sensi dell'art. 242, comma 3, del d.lgs 152/06, l'autorizzazione all'esecuzione del piano della caratterizzazione delle aree costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione stessa, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione e che, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, l'approvazione ed autorizzazione all'esecuzione di tale progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità;
 - con determinazione dirigenziale n. 2107 dell'8.10.2012 è stato aggiornato il quadro economico in € 340.058,85 a seguito variazione non sostanziale di alcune delle voci tra le somme a disposizione dell'amministrazione, rimanendo inalterati il progetto e le somme previste per i lavori;
 - con del. di G.C. n. 1240 del 26.10.12, esecutiva, è stato riapprovato lo studio di fattibilità dell'intervento per la somma complessiva di € 340.058,85;
 - con delibera di C.C. n. 446 del 28.11.2012 è stato aggiornato il Programma Triennale delle OO.PP. 2012/2014 unitamente all'Elenco Annuale 2012, comprendendovi l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 340.058,85;
 - con determina dirigenziale n. 1519 del 05.09.2013, l'intervento di caratterizzazione ambientale definito dal su indicato progetto esecutivo approvato, a seguito espletamento di gara d'appalto con procedura aperta, è stato affidato all'A.T.I. costituito dalle imprese Laser Lab s.r.l. di Chieti e Sondedile s.r.l. di Teramo;
 - le aree oggetto di discariche incontrollate da caratterizzare e definire geometricamente, riportate nel progetto esecutivo di caratterizzazione su indicato, sono le seguenti:
 1. area prop. ACA S.p.A., catastalmente individuata al fg. 7 coi nn. 4165 - 4158 - 4176 - 4174 - 4160 - 4177 - 156 - 183 - 173 - 171 - 181;
 2. area prop. Dragaggio del Ponte di G. Pagnini & C. s.a.s., catastalmente individuata al fg. 11 col n. 3500;
 3. area prop. Consorzio Ind.le Chieti - Pescara (sito ex Eco Trans s.r.l.), catastalmente individuata al fg. 11 coi nn. 4039 - 4040 - 4061 - 4062 - 4063 - 4064 - 4065;
 4. area prop. FIN.BELL.Patrimoni s.r.l., catastalmente individuata al fg. 27 coi nn. 109 - 110 - 114 - 118 - 123 - 129 - 130 - 154 - 155 - 207 - 209 - 212 - 215 - 218 - 221 - 403 - 404 - 407 - 410 - 413 - 4055 - 4081 - 4082 - 4084 - 4088 - 4089 - 4090 - 4093;
 5. area prop. Tosto S.r.l. (ex prop. WTS Serbatoi S.p.A.), catastalmente individuata al fg. 27 coi nn. 108 - 131 - 4309 (nuove partt. 4432 - 4443 - 4444).

Il Progetto di Caratterizzazione prevede per queste aree indagini ambientali dirette e indirette, la definizione geometrica dei volumi di discariche e l'elaborazione dell'Analisi di Rischio sanitario ambientale.



Nelle altre aree agricole e industriali libere non situate in adiacenza ai siti in cui sono stati individuati rifiuti interrati, saranno espletate indagini preliminari esplorative mediante trincee e/o tomografie elettriche, finalizzate al rinvenimento di eventuali rifiuti, oltre che prelievi di acque superficiali e alcuni sondaggi attrezzati a piezometri per monitorare lo stato di qualità delle acque sotterranee. Per queste aree sarà consentito solo l'accesso con la delimitazione della zona d'indagine (pozzetto, sondaggio o tomografia elettrica) per il tempo necessario ai prelievi che sarà comunicato dalla direzione dei lavori in sede di accesso;

Considerato che la su indicata procedura è stata partecipata ad ogni singola ditta proprietaria delle aree di seguito elencate e contestualmente notificata l'ordinanza sindacale n. 542 del 29.10.2008 a mezzo messi comunali e/o raccomandata a/r;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge non riserva agli organi di governo dell'Ente;

Visto il T.U. di cui al d.lgs n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare alla parte IV - titolo V - l'art. 242 che prevede la procedura operativa ed amministrativa per giungere alla bonifica dei siti inquinati;

Visto l'art. 6, comma 4, della L.R.A. n. 45 del 19.12.07 (BURA n. 10 straordinario del 21.12.07) che assegna le competenze ai comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del d.lgs 152/06;

Visto l'art. 15 del DPR n. 327/2001 e s.m.i. che per le operazioni preparatorie necessarie per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, ovvero per la bonifica dei siti inquinati, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata;

Richiamato l'art. 49 del DPR n. 327/2001 e s.m.i. che ammette l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori, secondo le modalità ivi previste, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui si utilizzano beni altrui per ragioni di pubblica utilità;

Considerato che in data 12.12.2013 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'A.T.I. aggiudicatario e, che, pertanto, il Direttore dei lavori ha fatto richiesta di accesso nelle aree private oggetto di caratterizzazione ambientale in base al progetto esecutivo approvato;

Visto il programma d'esecuzione presentato dalla ditta appaltatrice ai sensi ex art. 154 del d.p.r. n. 207/10 con la previsione della consegna frazionata in cinque periodi delle aree da indagare;

Richiamati i Decreti n. 1 – prot. 13601 del 06.03.2014, n. 2 – prot. 13602 del 06.03.14, n. 3 – prot. 13604 del 06.03.13, n. 1 bis – prot. 17449 del 24.03.14 e n. 3 bis – prot. 17466 del 24.03.14, coi quali è stata disposta l'occupazione immediata delle aree interessate dalla presenza di rifiuti interrati e delle zone d'intervento situate all'interno delle aree poste nelle vicinanze dei siti di discariche individuati;

Viste le note prott. nn. 9809 – 9813 – 9822 – 9824 – 9827 – 9828 – 9829 del 17.02.14 e n. 10281 del 18.02.14, trasmesse a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento e/o PEC e/o notifica alle ditte interessate, con le quali si è data comunicazione per l'accesso e l'occupazione temporanea delle zone d'intervento in aree private, per il periodo di tempo occorrente all'esecuzione dei lavori di caratterizzazione ambientale in parola, concedendo agli stessi proprietari interessati il termine di gg. 7 dalla data di ricevimento per formulare osservazioni e che, trascorsi ulteriori 10 giorni si potrà rilasciare l'autorizzazione ad introdursi nelle aree;

Ritenuto necessario che, allo scopo di procedere all'esecuzione delle indagini preliminari, finalizzate al rinvenimento di eventuali rifiuti e al monitoraggio delle acque sotterranee così come previsto in progetto, è indispensabile ed indifferibile disporre l'occupazione immediata delle zone d'intervento situate all'interno delle seguenti aree:

Foglio	Particella/e catastale/i	Ditta catastale	Annotazioni particolari
33	501	BELL HOLDING TEATE S.R.L. con sede in CHIETI 02418270696* (1) Proprieta' per 1/1	
33	503	1 CALVI Antonio nato a CHIETI il 19/02/1941 CLVNTN41B19C632T* (1) Proprieta' per 1/3 2 CALVI Eugenio nato a CHIETI il 29/11/1946 CLVGNE46S29C632B* (1) Proprieta' per 1/3 3 CALVI Rosanna nata a CHIETI il 12/02/1939 CLVRNN39B52C632X* (1) Proprieta' per 1/3 4 MOSCIANO Ginevra nata a CHIETI il 09/01/1914 MSCGVR14A49C632Z* Usufruttuario parziale	
33	510 - 512 - 514 - 1005 - 4117	1 CALVI Gustavo Luigi nato a CHIETI il 18/10/1936 CLVGTV36R18C632D* (1) Proprieta' per 1000/1000	
33	507 - 1525	1 D'ALBERTO Raffaele nato a CHIETI il 01/01/1954 DLBRFL54A01C632Y* (2) Nuda proprieta' per 1/1 2 PIETRANGELO Mariacristina nata a SPOLTORE il 22/05/1932 PTRMCR32E621922Z (8) Usufrutto per 1/1	
33	505 - 1522	1 D'ALBERTO Raffaele nato a CHIETI il 01/01/1954 DLBRFL54A01C632Y* (1) Proprieta' per 1000/1000	
27	75 - 4072	D'ISABELLA Gianfranco, nato a CHIETI il 24/02/1947 DSBGFR47B24C632J. Proprieta' per 1/1	
33	508 - 4109	1 TOTO Carlo nato a CHIETI il 07/01/1944 TTOCRL44A07C632R* (1) Proprieta' per 1/3 2 TOTO Ignazio nato a CHIETI il 06/01/1936 TTOGNZ36A06C632T* (1) Proprieta' per 1/3 3 TOTO S.P.A. CON SEDE IN CHIETI con sede in CHIETI 00134410695 (1) Proprieta' per 1/3	

Considerato che, entro i termini assegnati, non sono pervenute osservazioni in merito;

Ritenuto che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per disporre l'occupazione d'urgenza;

DECRETA

- 1) I tecnici dott. geol. Tornatore Salvatore, nato a Catania il 13.04.1972, dott. geol. Nicoletti Gianni Paolo, nato a Catania il 14.01.1972 e dott. ing. Gianluca Longo, nato a Catania il 01.07.1971, unitamente o disgiuntamente tra loro, sono autorizzati ad introdursi nelle su indicate proprietà dal **giorno 30 giugno 2014**, giorno di inizio delle operazioni, alle ore 9,00 con prosieguo e per i successivi 3 giorni al fine di procedere alla compilazione degli stati di consistenza dei beni da occupare, limitatamente alle aree oggetto d'intervento, in concomitanza con la redazione dei verbali di immissione in possesso che devono redigersi in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l'intervento di due testimoni. Nel contraddittorio sono ammessi gli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti;
- 2) In caso di maltempo o di altre cause impedienti di forza maggiore è fin da ora autorizzato lo spostamento della data dell'accesso e del proseguimento delle operazioni al primo momento utile;
- 3) E' disposta a favore del Comune di Chieti l'occupazione temporanea delle zone d'intervento comprese nelle aree descritte nella tabella sopra riportata, finalizzata all'esecuzione degli interventi di caratterizzazione ambientale disposti con l'ordinanza sindacale n. 542/2008 e compresi nel progetto esecutivo approvato;
- 4) L'accesso autorizzato e l'occupazione hanno natura temporanea e non comportano l'espropriazione dei fondi. L'occupazione ha la durata di mesi 14 (quattordici), pari al tempo complessivo previsto per l'esecuzione delle indagini ambientali, fatto salvo proroghe per imprevisti e/o cause di forza maggiore, decorrente dalla data di immissione nel possesso che dovrà avvenire in ogni caso entro il termine di tre mesi dalla data del presente decreto;



- 5) Le aree interessate dalle indagini ambientali saranno opportunamente delimitate e/o recintate e il suolo, a conclusione dei lavori, sarà ripristinato allo stato quo ante a cura dell'impresa appaltatrice. Di ciò ne darà atto la direzione dei lavori in sede di riconsegna delle aree;
- 6) I proprietari potranno assistere alle operazioni anche con persone di loro fiducia;
- 7) Il presente decreto, contenente l'avviso contemporaneo del giorno ed ora in cui l'incaricato procederà all'accesso per le operazioni sopra enunciate, sarà notificato alle ditte interessate e trasmesso per conoscenza al Comando Polizia Municipale e al Comando Stazione Forestale di Chieti affinché, in caso di impedimenti, ciascuno per quanto di competenza, forniscano la necessaria assistenza e/o collaborazione ai tecnici incaricati, come disposto nell'ordinanza sindacale n. 542/08;
- 8) Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune "www.comune.chieti.gov.it";
- 9) Ai sensi della L. n.241/90, si comunica che il responsabile del procedimento è il geom. Mario Salsano, funzionario del Servizio Ambiente del Comune di Chieti;
- 10) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. di Pescara entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il Funzionario Resp.le del Procedimento

(Geom. Mario Salsano)



Il Dirigente del VII Settore

(Ing. Giuseppe La Rovere)

